

QUESITO N. 6

possono essere incluse in costituenda ATI mandanti in possesso dei requisiti richiesti in misura inferiore (anche nulla) a quanto previsto singolarmente, sempre che i requisiti vengano raggiunti dagli altri membri?. Si intende che le mandanti in questione avrebbero ruoli funzionali allo scopo di una migliore riuscita dell'intervento (ad esempio finanziari o di *project management*), ruoli non necessariamente rappresentati dai requisiti richiesti.

RISPOSTA

- l'art. 37 del D.Lgs n. 163/06 e l'art. 92 del D.p.r. N. 207/10 disciplinano l'A.T.I. orizzontale e verticale e stabiliscono le modalità ed i requisiti per poter partecipare alle gare.

Il secondo comma dell'art. 92 stabilisce quanto segue:

" 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'[articolo 34, comma 1, lettera d\), del codice](#), i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara".

I Partecipanti la gara nell'impegno a costituire l'A.T.I. devono indicare le percentuali di lavoro, di progettazione e di gestione che eseguiranno, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs n. 163/06 per i lavori e degli artt. 92, 95 e 263 del D.Lgs n. 207/10 rispettivamente per la gestione e la progettazione. I partecipanti la gara dovranno dimostrare di possedere dei requisiti dichiarati nel caso in cui venissero sorteggiati o fossero classificati al primo o secondo posto.

L'unica eccezione a quanto sopra, per i lavori, è costituita dal comma 5 dell'art. 92, che si riporta:

"5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

Torino, 18 febbraio 2013